

1) Se il diritto comunitario imponga un esame d'ufficio — ovvero un esame alla luce di motivi che esulano dall'oggetto della controversia — alla luce di motivi tratti dalla direttiva 85/511/CEE (¹).

2) Per l'ipotesi di soluzione affermativa per la questione n. 1:

Se l'obbligo incombente agli Stati membri, in base al combinato disposto dell'art. 11, n. 1, primo trattino, e dell'art. 13, n. 1, secondo trattino, della direttiva 85/511/CEE, di provvedere affinché gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica siano effettuati da un laboratorio nazionale indicato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, abbia effetto diretto.

3) a) Se l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE debba essere interpretato nel senso che la circostanza che la presenza di afta epizootica sia accertata da un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE comporti conseguenze giuridiche.

b) Nel caso in cui la questione n. 3a sia risolta in senso affermativo:

Se l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE miri alla tutela degli interessi dei soggetti di diritto, quali gli appellanti nella causa principale. In caso di soluzione negativa, se soggetti di diritto, quali gli appellanti nella causa principale, possano invocare un'eventuale violazione degli obblighi derivanti da tale disposizione per le autorità degli Stati membri.

c) Nel caso in cui la soluzione fornita alla questione n. 3b comporti che i soggetti di diritto possono invocare l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE:

Quali conseguenze giuridiche debbano essere collegate all'accertamento della presenza di afta epizootica da parte di un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE.

4) Se l'allegato B della direttiva 85/511/CEE, alla luce di quanto disposto negli artt. 11 e 13 di questa direttiva, debba essere interpretato nel senso che la menzione nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all'ID Lelystad B.V.

5) Nel caso in cui dalle soluzioni fornite per le questioni supra indicate risulti che la presenza di afta epizootica possa venire accertata da un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, o che tale allegato B della direttiva 85/511/CEE debba essere interpretato nel senso che la menzione del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all'ID Lelystad B.V.:

Se la direttiva 85/511/CEE debba essere interpretata nel senso che essa dispone che l'organo amministrativo competente a decidere è vincolato dai risultati di un esame effet-

tuato da un laboratorio iscritto nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, — rispettivamente, nel caso in cui la risposta alla questione 3a comporti che l'organo amministrativo possa basare i suoi provvedimenti volti alla lotta all'afta epizootica anche sui risultati ottenuti da un laboratorio che non è iscritto nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, che tale organo è vincolato dai risultati di quest'ultimo laboratorio — oppure se la determinazione di tale potere rientri nell'autonomia procedurale dello Stato membro e il giudice dinanzi al quale è pendente la causa principale debba controllare se le norme in materia si applichino indipendentemente dal fatto che l'esame di laboratorio sia effettuato in base a un obbligo procedurale comunitario o nazionale, nonché se l'applicazione del regime della procedura giudiziaria nazionale non renda estremamente difficile o praticamente impossibile tale applicazione delle norme comunitarie.

6) Nel caso in cui la soluzione fornita per la questione n. 5 comporti che il vincolo delle autorità nazionali al risultato di laboratorio è disciplinato dalla direttiva 85/511/CEE:

Se le autorità nazionali siano vincolate incondizionatamente dal risultato di un esame volto all'individuazione dell'afta epizootica eseguito da un laboratorio. In caso di soluzione negativa, quale sia il potere discrezionale che la direttiva 85/511/CEE concede alle autorità nazionali.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 18 novembre 1985, 85/511/CE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315, pag. 11).

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento con ordinanza 21 marzo 2005, nel procedimento Stradasfalti srl contro Agenzia Entrate Ufficio Trento

(Causa C-228/05)

(2005/C 193/25)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 21 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 maggio 2005, nel procedimento Stradasfalti srl contro Agenzia Entrate Ufficio Trento, la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) se l'art. 17 par. 7, prima fase della sesta direttiva del Consiglio 17.5.1977 n. 77/388/CEE⁽¹⁾, in relazione al punto 2 dello stesso articolo, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in tema di imposte sulla cifra d'affari, vada interpretato nel senso che:

a) il detto articolo si oppone a considerare «consultazione del Comitato IVA» di cui all'art. 29 della citata direttiva, la semplice notifica da parte di uno Stato membro dell'adozione di una norma di legge nazionale, come quella di cui all'attuale art. 19 bis 1 D.P.R. nr. 633/72, lett. c) e d) e successive proroghe, che limita il diritto di detrazione dall'IVA relativa all'impiego e manutenzione dei beni di cui al paragrafo 2 dell'art. 17, sulla base di una semplice presa d'atto da parte del comitato IVA;

b) lo stesso si oppone egualmente a considerare come misura ricadente nel suo campo di applicazione una qualsivoglia limitazione del diritto a fruire della detrazione IVA connessa all'acquisto, impiego, impiego e manutenzione dei beni sub a) introdotta prima della consultazione del Comitato IVA e mantenuta in vigore attraverso numerose proroghe legislative, ripetutesi a catena e senza soluzione di continuità da oltre 25 anni;

c) in caso di risposta affermativa alla questione sub 1 b) si chiede che la Corte indichi i criteri sulla scorta dei quali si possa determinare l'eventuale durata massima delle proroghe, in relazione ai motivi congiunturali presi in considerazione dall'art. 17 par. 7 della sesta direttiva; ovvero che precisi se l'inosservanza della temporaneità delle deroghe (ripetute nel tempo) attribuisca al contribuente il diritto a fruire della detrazione;

2) qualora i requisiti e le condizioni della procedura di cui all'art. 17 par. 7 sopra richiamato, non risultassero rispettati, dica la Corte se l'art. 17 par. 2 della citata direttiva vada interpretato nel senso che esso si oppone a che una norma di legge nazionale od una prassi amministrativa adottata da uno Stato membro dopo l'entrata in vigore della sesta direttiva (primo gennaio 1979 per l'Italia) possa limitare la detrazione dell'IVA connessa all'acquisto, impiego e manutenzione di determinati autoveicoli, in via oggettiva e senza limitazioni di tempo.

⁽¹⁾ Gazzetta ufficiale n. L 145 del 13/06/1977 pag. 0001

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Korkein Hallinto-Oikeus (Finlandia) con decisione 23 maggio 2005, nel procedimento Oy Esab, Helsinki contro Keskusverolautakunta (commissione tributaria centrale)

(Causa C-231/05)

(2005/C 193/26)

(Lingua processuale: il finlandese)

Con decisione 23 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 maggio 2005, nel procedimento Oy Esab, Helsinki contro Keskusverolautakunta (commissione tributaria centrale), il Korkein Hallinto-Oikeus, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 43 e 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea, tenendo conto dell'art. 58 del Trattato e della direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (90/435/CEE)⁽¹⁾ vadano interpretati nel senso che ostano alla disciplina conforme alla legislazione finlandese sugli aiuti finanziari intragruppo in cui presupposto per la deducibilità dell'aiuto finanziario intragruppo all'atto dell'imposizione è che sia l'erogatore dell'aiuto sia il suo beneficiario siano società nazionali.

⁽¹⁾ GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 30 maggio 2005

(Causa C-236/05)

(2005/C 193/27)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 30 maggio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Karen Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.